



Choisissez la langue de votre document :

- bg - български
- es - español
- cs - čeština
- da - dansk
- de - Deutsch
- et - eesti keel
- el - ελληνικά
- en - English
- fr - français
- hr - hrvatski
- it - italiano (selezionato)
- lv - latviešu valoda
- lt - lietuvių kalba
- hu - magyar
- mt - Malti
- nl - Nederlands
- pl - polski
- pt - português
- ro - română
- sk - slovenčina
- sl - slovenščina
- fi - suomi

- sv - svenska

Procedura : [2015/2258\(INI\)](#) [\[>>> Ciclo di vita in Aula\]](#)

Ciclo del documento : A8-0203/2016

Testi presentati : Discussioni : Votazioni : Testi approvati :

[A8-0203/2016](#)  [PV 07/07/2016 - 6](#)  [PV 07/07/2016 - 9.5](#)  [P8_TA\(2016\)0318](#)
[CRE 07/07/2016 - 6](#)

Testi approvati  464k

Giovedì 7 luglio 2016 - Strasburgo Edizione provvisoria

Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità P8_TA-PROV(2016)0318 [A8-0203/2016](#)

► [Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite \(2015/2258\(INI\)\)](#)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 9, 10, 19, 168 e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 3, 15, 21, 23 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁽¹⁾,
- viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea⁽²⁾,
- visto l'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità il 15 maggio 2015 in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea(3) ,

– visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC),

– visti gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'assistenza alternativa ai minori(4) ,

– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(5) ,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(6) ,

– viste le sentenze della Corte di giustizia relative alle cause riunite C-335/11 e C-337/11 HK Danmark e alle cause C-363/12 Z e C-356/12 Glatzel ,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 aprile 2015, dal titolo "Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019: Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE" (JOIN(2015)0016),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015, presentata dalla Commissione, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 giugno 2015 dal

titolo "Reply of the European Union to the list of issues in relation to the initial report of the European Union on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (risposta dell'UE all'elenco di questioni in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, SWD(2015)0127),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 giugno 2014 dal titolo "Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union" (relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea, SWD(2014)0182),

– vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per l'imprenditoria sociale: costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (COM(2011)0682),

– vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636),

– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016(7) ,

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi(8) ,

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione(9) ,

– vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014)(10) ,

– vista la sua posizione in prima lettura dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(11) ,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla

relazione iniziale dell'Unione europea(12) ,

- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza(13) ,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(14) ,
- vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro(15) ,
- vista l'analisi approfondita del Servizio di ricerca del Parlamento europeo dal titolo "EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)" (attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea),
- vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
- vista la relazione annuale 2014 del Mediatore europeo,
- vista la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/8/2014/AN riguardante la Commissione,
- vista la prossima relazione annuale 2015 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
- visto lo studio del dicembre 2015 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sul tema "Violenza contro i minori con disabilità: legislazione, politiche e programmi nell'UE",
- viste le statistiche di Eurostat per il 2014 sulle disabilità riguardanti l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'istruzione e alla formazione, la povertà e le disparità di reddito,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per le petizioni, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna

e l'uguaglianza di genere (A8-0203/2016),

A. considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia, al sostegno da parte dei sistemi finanziati pubblicamente e alla piena partecipazione alla società;

B. considerando che nell'Unione europea le persone con disabilità sarebbero circa 80 milioni, di cui circa 46 milioni sarebbero donne e ragazze (pari a circa il 16% della popolazione femminile totale dell'UE), con la conseguenza che la disabilità nell'Unione è più diffusa tra le donne che tra gli uomini; che le donne con disabilità sono spesso vittime di discriminazione multipla e si trovano a dover affrontare ostacoli nel godimento dei loro diritti e delle loro libertà di base, come il diritto di accedere all'istruzione e all'occupazione, che possono portare all'isolamento sociale e a traumi psicologici; che le donne sono anche condizionate dalla disabilità in maniera sproporzionata in quanto responsabili dell'assistenza dei loro familiari con disabilità;

C. considerando che il TFUE prevede che l'Unione debba combattere la discriminazione fondata sulla disabilità attraverso la definizione e l'attuazione delle sue politiche e attività (articolo 10) e le conferisce il potere di legiferare al fine di combattere tale discriminazione (articolo 19);

D. considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proibiscono esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità;

E. considerando che la CRPD è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, e che è stata anche firmata da tutti i 28 Stati membri e ratificata da 27 Stati membri; che lo Stato membro che non ha ancora agito in tal senso dovrebbe ultimare le proprie riforme in vista della ratifica della CRPD;

F. considerando che questa è la prima volta in cui l'UE è stata sottoposta al monitoraggio di un organo delle Nazioni Unite nell'adempimento dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani; che le osservazioni conclusive del comitato CRPD sull'attuazione della Convenzione da parte dell'UE, pubblicate nel 2015, hanno inviato un segnale importante in merito all'impegno dell'UE a favore dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, oltre ad aver fornito una serie di orientamenti relativi a misure legislative e di definizione delle politiche rientranti nelle competenze dell'UE;

G. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia conferma il fatto che la CRPD è vincolante per l'UE e i suoi Stati membri nell'attuazione del diritto

dell'UE, poiché è "parte integrante [...] dell'ordinamento giuridico dell'Unione" che ha "prevalenza sulle norme di diritto derivato"[\(16\)](#) ;

H. considerando che i principi della CRPD vanno ben al di là della discriminazione e mirano a far sì che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva;

I. considerando che le persone con disabilità rappresentano un gruppo diversificato e che donne, bambini, anziani e persone con complesse esigenze di assistenza affrontano ulteriori difficoltà e forme multiple di discriminazione;

J. considerando che la disabilità può essere causata dal degrado graduale e talvolta invisibile delle condizioni di salute di una persona, come nel caso di individui con malattie neurodegenerative o rare, con un possibile effetto negativo sull'autonomia dell'individuo interessato;

K. considerando che, secondo le stime, l'80% delle persone con disabilità vive in paesi in via di sviluppo; che l'UE sostiene la promozione a livello internazionale dei diritti delle persone con disabilità e rappresenta il maggior donatore di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) del mondo;

L. considerando che i minori con disabilità hanno una probabilità 17 volte superiore di vivere in un istituto rispetto ai loro coetanei non disabili e che il rischio di violenza, abbandono e abuso è decisamente maggiore per chi vive in istituto che per chi vive a casa[\(17\)](#) ;

M. considerando che i minori con disabilità hanno il diritto di vivere con le (loro) famiglie o in un ambiente familiare che rispetti il loro interesse superiore; che i familiari spesso devono ridurre o sospendere le attività professionali e assistere i familiari disabili;

N. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottolinea la necessità di integrare una prospettiva di genere in tutte le iniziative e di promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

O. considerando che la parità di trattamento e le politiche e le misure positive a favore delle donne con disabilità e delle madri di bambini con disabilità sono un diritto umano fondamentale nonché un obbligo etico;

P. considerando che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a varie tipologie di discriminazione nella vita quotidiana; che tale discriminazione può assumere varie forme (fisica, emotiva, sessuale ed economica) e comprende la violenza esercitata dal partner e da coloro che forniscono assistenza, la violenza

sessuale e quella istituzionale;

Q. considerando che le donne con disabilità hanno più probabilità di subire violenze domestiche e abusi sessuali, che sarebbero perpetrati per un periodo di tempo più lungo e in modo più acuto rispetto al caso di donne senza disabilità(18) ;

R. considerando che le donne con disabilità, in particolare le donne migranti, sono soggette a un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale a causa della discriminazione multipla;

S. considerando che la disabilità è causa e può essere conseguenza di povertà e che circa il 30% della popolazione senza tetto ha una disabilità e rischia di essere emarginata(19) ; considerando che la protezione sociale fornita dallo Stato svolge un ruolo significativo nel prevenire la povertà fra i disabili e che, secondo i dati, nel 2012 almeno il 68,5% delle persone con disabilità avrebbe vissuto in condizioni di povertà senza i trasferimenti sociali ricevuti dallo Stato(20) ;

T. considerando che è imperativo applicare la legislazione vigente e gli attuali strumenti politici dell'UE, al fine di massimizzare l'attuazione della CRPD;

U. considerando che alcuni Stati membri che hanno ratificato la CRPD devono ancora istituire o designare gli organismi incaricati dell'attuazione e del monitoraggio della Convenzione, come previsto all'articolo 33; che l'operato degli organismi già istituiti, in particolare le strutture di monitoraggio di cui all'articolo 33, paragrafo 2, viene ostacolato dalla mancanza di risorse finanziarie e umane e dall'assenza di una solida base giuridica per la loro designazione;

V. considerando che uno dei pilastri fondamentali è la partecipazione e l'accesso al mercato del lavoro delle persone con disabilità, che continuano ad essere problematici, attestandosi al 58,5% rispetto all'80,5% delle persone senza disabilità, impedendo pertanto a numerose persone con disabilità di vivere una vita indipendente e attiva;

W. considerando che, mentre il tasso di occupazione delle donne non disabili è pari al 65%, quello delle donne con disabilità è del 44%; che, rispetto agli uomini con disabilità, le donne disabili sono spesso discriminate per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'istruzione; che l'elevato tasso di disoccupazione fra le persone con disabilità continua a essere inaccettabile; che le donne e le ragazze con disabilità incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro; che occorre superare gli ostacoli alla mobilità e la maggiore dipendenza dai familiari e dalle persone che prestano assistenza per incoraggiare le donne con disabilità a partecipare attivamente all'istruzione, al mercato del lavoro e alla vita sociale ed economica della comunità;

X. considerando che un'attività lavorativa retribuita è fondamentale per permettere alle persone con disabilità di avere una vita indipendente e di sostenere la propria famiglia; che le donne e le ragazze disabili sono spesso sottopagate; che questo gruppo vulnerabile di persone è maggiormente soggetto al rischio di povertà ed è ad alto rischio di esclusione sociale;

Y. considerando che l'UE, in quanto parte della CRPD, ha il dovere di garantire il profondo coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione e in tutte le procedure decisionali relative a questioni che riguardano le persone con disabilità;

Z. considerando che le misure di austerità applicate dagli Stati membri hanno portato a tagli nei servizi sociali, nel sostegno alle famiglie e nei servizi basati sulla comunità e hanno avuto effetti sproporzionatamente negativi sul livello di vita delle persone con disabilità, specialmente per i bambini con disabilità e le loro famiglie;

AA. considerando che la Commissione ha ritirato la sua proposta di direttiva relativa al congedo di maternità;

AB. considerando che la direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, non proibisce esplicitamente la discriminazione per motivi di disabilità;

AC. considerando che, a causa dei cambiamenti demografici e sociali, si registra un aumento della domanda di collaboratori e assistenti domestici, in particolare di familiari che prestino cura e assistenza; che l'assistenza a persone con disabilità e a carico è normalmente prestata dalle donne della famiglia, e questa situazione le porta spesso a essere escluse dal mercato del lavoro;

AD. considerando che, nelle sue osservazioni conclusive sulla relazione iniziale dell'Unione europea, il comitato sui diritti delle persone con disabilità raccomanda che l'Unione europea integri la dimensione della disabilità nelle sue politiche e nei suoi programmi legati al genere e la prospettiva di genere nelle sue strategie in materia di disabilità, e che sviluppi azioni positive, istituisca un meccanismo di controllo e finanzi la raccolta di dati e la ricerca in materia di donne e ragazze con disabilità; che il comitato raccomanda altresì che l'Unione europea fornisca una protezione efficace contro la violenza, gli abusi e lo sfruttamento, che la politica a favore della conciliazione tra attività professionale e vita privata tenga conto delle necessità di bambini e adulti con disabilità, comprese le persone che si prendono cura di loro, e che siano adottate misure intese a diminuire l'elevato tasso di disoccupazione delle persone con disabilità, la maggioranza delle quali sono donne;

AE. considerando che nelle sue reazioni alla risoluzione del Parlamento, del 27

settembre 2011, intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo"⁽²¹⁾, adottata dalla Commissione il 13 dicembre 2011, la Commissione ha riconosciuto la necessità di garantire una catena ininterrotta di servizi accessibili a tutti (trasporti, alloggi, ristorazione e attrazioni) e, a questo scopo, ha iniziato a porre in atto azioni per sensibilizzare, incrementare le competenze nel settore turistico e infine aumentare la qualità delle strutture turistiche per le persone con esigenze speciali o con disabilità;

AF. considerando che le esigenze delle persone con disabilità, con diversità funzionale e a mobilità ridotta nei settori dei trasporti, della mobilità e del turismo si coniugano con le opportunità di innovazione in campo economico nei servizi di trasporto e mobilità e possono condurre a situazioni reciprocamente vantaggiose nella fornitura di servizi alle persone con ogni tipo di disabilità (tra cui, senza limitarsi ad esse, le persone a mobilità ridotta (PMR), le persone non vedenti, non udenti o con deficit del sistema uditivo, autistici, persone con disabilità intellettive o psicosociali) nonché a tutti gli altri utenti di tali servizi, nello spirito di una "progettazione universale";

Principi e obblighi generali

1. ricorda che la piena inclusione delle persone con disabilità rappresenta non solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati, ma anche una risorsa per la società nel suo insieme, che può giovare del valore e delle diverse competenze di queste persone;
2. sottolinea che tutte le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in una società in cui godano delle stesse opportunità degli altri, in modo che sia garantita la loro piena inclusione e partecipazione in tale società;
3. sottolinea che l'inclusione delle persone con disabilità nella società, indipendentemente dalla situazione socioeconomica, politica o culturale di un paese, non è solo un problema concernente lo sviluppo, ma anche un problema relativo ai diritti umani;
4. richiama l'attenzione sul fatto che le disabilità stanno diventando sempre più comuni con l'invecchiamento della popolazione;
5. ritiene che l'UE dovrebbe dare l'esempio per quanto riguarda il rispetto e la promozione dei diritti umani; considera positivo il fatto che, per la prima volta, l'adempimento da parte dell'UE dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani sia stato oggetto di esame da parte di un organo previsto da un trattato delle Nazioni Unite; ritiene che le osservazioni conclusive del Comitato CRPD delle Nazioni Unite sull'attuazione della CRPD da parte dell'UE, pubblicate nel 2015, rappresentino una testimonianza importante dell'impegno dell'UE a favore

dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani e offrano orientamenti per l'azione legislativa e politica in tutta la sfera di competenza dell'UE;

6. sostiene le conclusioni e le raccomandazioni del comitato sui diritti delle persone con disabilità e sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri integrino la prospettiva delle donne e delle ragazze con disabilità nelle loro politiche, nei loro programmi e nelle loro strategie per l'uguaglianza di genere, e integrino la prospettiva di genere nelle strategie sulla disabilità; chiede inoltre che siano creati meccanismi che consentano di esaminare periodicamente i progressi compiuti;

7. invita il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ad attuare pienamente le raccomandazioni del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e a garantire che la Convenzione sia rispettata in tutte le legislazioni future;

8. esorta la Commissione e gli Stati membri ad assegnare le risorse necessarie all'assolvimento dei loro obblighi previsti dalla CRPD e dal relativo protocollo facoltativo;

9. esprime profondo rammarico per la mancanza di sufficienti consultazioni formali dell'UE con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità per quanto concerne i preparativi per il processo di revisione da parte del comitato CRPD delle Nazioni Unite nel 2015 e la stesura della sua relazione di avanzamento; chiede alle organizzazioni dei disabili di contribuire attivamente alle riunioni sulla CRPD in veste di soggetti indipendenti, anche attraverso la partecipazione a delegazioni ufficiali dell'UE relative a revisioni future;

10. invita la Commissione a definire e presentare una proposta per un autentico dialogo strutturato fra l'UE e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, che preveda un finanziamento adeguato per assicurare una partecipazione completa e paritetica delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative;

11. enfatizza l'importanza di una sistematica e stretta consultazione tra le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, i legislatori, le imprese e altre parti interessate in merito a tutte le nuove iniziative nonché all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche e delle azioni relative all'istruzione, alla formazione, alla cultura, allo sport e alla gioventù;

12. chiede un rafforzamento degli organismi per la parità esistenti, affinché possano contribuire all'integrazione, alla promozione e al monitoraggio della CRPD; rammenta all'UE e agli Stati membri l'obbligo di impegnarsi in modo significativo con la società civile e, in particolare, con le organizzazioni delle persone con disabilità;

13. sollecita l'UE a ratificare il protocollo facoltativo alla CRPD;
14. sollecita una revisione globale e trasversale nonché una valutazione della legislazione e dei programmi di finanziamento dell'UE esistenti e futuri, tra cui i periodi di programmazione futuri, con l'obiettivo di garantire il pieno rispetto della CRPD coinvolgendo in modo costruttivo le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i membri del quadro dell'UE per la CRPD (di seguito "il quadro dell'UE"), includendo l'integrazione della disabilità in tutte le politiche e strategie legislative; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie finalizzate a integrare la dimensione della disabilità in tutte le legislazioni, politiche e strategie;
15. chiede l'inserimento dei diritti delle persone con disabilità nell'agenda socio-economica globale dell'UE, in particolare nella strategia Europa 2020 e nel semestre europeo; raccomanda l'adozione di un patto sulla disabilità per garantire l'integrazione dei diritti delle persone con disabilità nelle iniziative dell'UE;
16. invita la Commissione, nel contesto del semestre europeo e al momento di valutare la situazione sociale negli Stati membri (relazioni per paese e raccomandazioni specifiche per paese), a prestare altresì attenzione al monitoraggio della situazione delle persone con disabilità nell'ambito del comune impegno dell'UE inteso a realizzare un'Europa senza barriere;
17. ritiene che le istituzioni dell'UE, in particolare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, debbano adoperarsi per garantire che la legislazione esistente e futura rispetti i diritti umani e sia pienamente conforme alla CRPD;
18. chiede alla Commissione di fornire un elenco di norme nell'ottica di proporre un aggiornamento della dichiarazione di competenza alla luce delle osservazioni conclusive, il che dovrebbe ripetersi periodicamente con il coinvolgimento formale delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e del Parlamento europeo;
19. chiede alla Commissione di considerare a tale proposito la necessità di sviluppare un quadro dell'UE in grado di garantire l'effettiva attuazione dei diritti delle persone con disabilità, la promozione della loro autonomia personale, l'accessibilità, l'accesso all'occupazione, l'inclusione sociale, una vita autonoma e l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione;
20. condivide le preoccupazioni espresse dal comitato CRPD delle Nazioni Unite in relazione alla mancanza nell'Unione europea di una chiara strategia per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
21. invita le istituzioni ad agire in modo esemplare nell'ambito della politica di

integrazione;

22. invita la Commissione a impiegare la revisione della Strategia europea sulla disabilità per sviluppare una strategia globale dell'UE in relazione alla CRPD che tenga conto della dimensione di genere, includendo gli impegni relativi all'azione esterna e definendo un chiaro calendario di attuazione, nonché parametri di riferimento e indicatori specifici e precisi;

23. deplora la discriminazione e l'esclusione che le persone con disabilità subiscono ancora oggi; chiede alla Commissione di massimizzare le sinergie fra la strategia dell'UE sulla disabilità 2010-2020 e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al fine di garantire che i diritti riconosciuti siano sostanzialmente goduti ed effettivamente esercitati, anche tramite l'armonizzazione e l'attuazione del quadro legislativo e iniziative culturali e politiche;

24. invita la Commissione a fornire una chiarificazione riguardo alla definizione in senso ampio di disabilità a livello di UE;

25. invita la Commissione a rivedere la guida alle considerazioni di natura sociale nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non solo per evidenziare gli obblighi sociali, ma anche per sottolineare le opportunità e i benefici di investire in servizi di assistenza di elevata qualità per le persone con disabilità;

26. invita la Commissione a rivedere gli orientamenti in merito alla valutazione di impatto e a modificarli al fine di includere un elenco più completo di questioni per valutare meglio il rispetto della Convenzione;

Diritti specifici

27. invita gli Stati membri e la Commissione, nell'ottica di prevenire la vittimizzazione, ad adottare misure per contrastare ogni forma di discriminazione, compresa la discriminazione multipla, la discriminazione per associazione e intersettoriale basata sulla disabilità, con un'attenzione speciale alle donne e ai bambini con disabilità, agli anziani e agli individui con complesse esigenze di assistenza, compresi quelli con disabilità intellettive e psicosociali e coloro che sono portatori di disabilità che evolvono nel tempo;

28. deplora che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; ribadisce il proprio invito al Consiglio a procedere a tale adozione quanto

prima;

29. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a integrare i diritti delle donne e dei bambini con disabilità anche nella prossima agenda sui diritti dei bambini, e a garantire che i ragazzi e le ragazze e le loro organizzazioni rappresentative siano consultati su tutte le questioni che li riguardano – ricevendo un'assistenza adeguata in funzione della loro disabilità e della loro età;

30. sottolinea che, al fine di tutelare i diritti dei minori con disabilità, è necessario garantire sostegno adeguato alle loro famiglie, rafforzando e consolidando gli strumenti legislativi a disposizione dell'UE, quale ad esempio lo strumento che prevede il prolungamento del congedo parentale per i genitori dei bambini con disabilità;

31. chiede alla Commissione di garantire che tutte le persone con disabilità possano godere del diritto alla libera circolazione previsto per tutti i cittadini dell'UE, includendo nella legislazione vigente e futura la garanzia in materia di pari opportunità, diritti fondamentali, parità di accesso ai servizi e al mercato del lavoro, oltre agli stessi diritti e obblighi in materia di accesso alla sicurezza sociale in quanto cittadini dello Stato membro in cui è valida la copertura di sicurezza sociale, in linea con il principio della parità di trattamento e di non discriminazione; invita inoltre gli Stati membri, con riferimento alla parità in materia di occupazione, a rispettare pienamente le disposizioni della direttiva UE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2006/54/CE);

32. evidenzia la necessità di sostenere le donne e le ragazze migranti con disabilità, affinché possano sviluppare le competenze che potranno dar loro la possibilità di ottenere un impiego adeguato;

33. evidenzia che al fine di garantire una vita indipendente e autonoma alle persone con disabilità, specialmente per le donne, l'assistenza (personale o pubblica) rappresenta uno strumento per sostenere dette persone e le loro famiglie, consentendo loro di accedere al luogo di lavoro, alle istituzioni che si occupano di istruzione o di formazione professionale, oltre che per assisterle nel caso di gravidanza e maternità;

34. ribadisce l'urgente necessità di affrontare la questione della violenza contro le donne e le ragazze con disabilità in contesti privati e istituzionali, e chiede agli Stati membri di fornire servizi di sostegno accessibili alle donne e alle ragazze che presentano qualsiasi tipo di disabilità; chiede all'UE di aderire alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) quale ulteriore passo per

contrastare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità;

35. ricorda l'importanza del diritto fondamentale della partecipazione delle persone con disabilità a tutti i livelli dei processi politici e decisionali in materia di disabilità, come sottolineato dalla CRPD; sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità, comprese quelle che appartengono a gruppi emarginati e vulnerabili esposti alla discriminazione multipla, devono essere messe nelle condizioni e avere la facoltà di partecipare ai processi decisionali, affinché i loro interessi e i loro diritti siano manifestati, sostenuti e tutelati, garantendo così un'autentica prospettiva di genere al livello di base; invita gli Stati membri a fornire servizi e strutture opportunamente adattati che consentano il coinvolgimento e la partecipazione attivi di tali donne e ragazze, nonché a investire in tecnologie assistive e adattative e nell'inclusione digitale;

36. invita le istituzioni dell'UE ad adottare i provvedimenti necessari per sostenere la vita delle donne con disabilità, in linea con le raccomandazioni del comitato CRPD delle Nazioni Unite per quanto riguarda la revisione dell'attuazione da parte dell'UE della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

37. esprime preoccupazione per il fatto che l'educazione dei minori con disabilità incombe prevalentemente alle donne;

38. chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a sensibilizzare in merito alla CRPD, a lottare contro i pregiudizi e a promuovere una migliore comprensione di tutte le persone con disabilità, affinché le decisioni siano prese sulla base delle loro reali necessità;

39. appoggia iniziative volte a sensibilizzare la società sulle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità e a rendere queste ultime più consapevoli del loro potenziale e del contributo che possono apportare, tra l'altro grazie a programmi educativi specifici nelle scuole; sottolinea che l'importanza della CRPD risiede fondamentalmente nel puntare a cambiare gli atteggiamenti culturali per far capire che a rendere disabili le persone sono gli ostacoli nell'ambiente economico e sociale piuttosto che la disabilità stessa;

40. chiede alle autorità competenti degli Stati membri di preparare strategie di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità, di agevolare la formazione del personale del settore dei trasporti e del turismo in merito alla sensibilizzazione e all'uguaglianza nei confronti della disabilità e di favorire la collaborazione e lo scambio delle buone pratiche tra le associazioni europee attive nell'ambito della disabilità e gli organismi pubblici e privati che si occupano di trasporti; sollecita affinché anche il materiale formativo sia disponibile in formati accessibili;

41. sottolinea la necessità che il personale delle compagnie aeree riceva una

formazione rigorosa, in modo che le compagnie aeree siano in grado di fornire servizi adeguati alle persone con disabilità; rileva che è necessario provvedere in particolare a garantire che il personale sia in grado di maneggiare le sedie a rotelle senza danneggiarle;

42. accoglie con favore la proposta di un Atto europeo sull'accessibilità(22) e si impegna ad adottarlo rapidamente, al fine di garantire l'accessibilità a beni e servizi, compresi gli edifici nei quali tali servizi sono prestati, congiuntamente a meccanismi di attuazione e reclamo a livello nazionale efficaci ed accessibili; rammenta che è necessario un approccio globale all'accessibilità e che occorrono misure per garantire che le persone con ogni tipo di disabilità possano beneficiare del diritto all'accessibilità di cui all'articolo 9 della CRPD;

43. sottolinea che l'esigenza di adottare l'Atto europeo sull'accessibilità è funzionale per affrontare tutte le questioni relative all'accessibilità delle persone a mobilità ridotta nell'ambito dei trasporti, della mobilità e del turismo, e per assicurare che siano pienamente accessibili alle persone con disabilità i servizi di trasporto passeggeri per via aerea, autobus, ferroviari e per vie navigabili, in particolare per quanto concerne l'interscambio e l'accesso senza ostacoli a qualsiasi metropolitana e treno del servizio pubblico, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per erogare servizi di trasporto passeggeri;

44. riconosce che le piccole e medie imprese trarranno beneficio dal rispetto dei requisiti standard dell'UE, piuttosto che doversi adattare a regole nazionali divergenti; deplora, tuttavia, che i prodotti e i servizi turistici di natura transfrontaliera non sono oggetto della proposta relativa all'Atto europeo sull'accessibilità; sottolinea il fatto che a livello dell'UE non sono state adottate ulteriori azioni in merito alle infrastrutture e ai servizi turistici per armonizzare gradualmente la classificazione delle strutture ricettive, tenendo in considerazione i criteri di accessibilità;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la ricerca e lo sviluppo, in particolare riguardo all'accessibilità di tecnologie nuove e innovative per le persone con disabilità;

46. invita la Commissione, in fase di preparazione dei futuri atti legislativi in settori pertinenti, come ad esempio nell'agenda digitale, a tenere conto del fatto che l'accessibilità riveste la stessa importanza sia nell'ambiente fisico che nelle TIC;

47. incoraggia gli Stati membri, in sede di applicazione del principio di accessibilità, a garantire il ricorso alla "progettazione universale" per i progetti di costruzione esistenti e nuovi, i luoghi di lavoro e in particolare per gli edifici pubblici, ad

esempio per gli edifici scolastici finanziati con fondi pubblici;

48. invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare con il Parlamento per realizzare una direttiva chiara ed efficace sull'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, con un ampio campo di applicazione e un solido meccanismo di attuazione conformemente alla proposta di Atto europeo sull'accessibilità e alla CRPD, garantendo che nell'UE 80 milioni di persone con disabilità e 150 milioni di anziani possano beneficiare della parità di accesso ai siti web e ai servizi pubblici online;

49. invita la Commissione ad assicurare, in collaborazione con gli Stati membri, che il numero di emergenza 112, valido in tutta l'UE, sia completamente accessibile e affidabile, utilizzando tecnologie aggiornate a livello nazionale ed effettuando chiamate in roaming, in particolare per i cittadini non udenti e con deficit del sistema uditivo, impedendo perdite di vite umane e danni personali evitabili; sottolinea la necessità di attuare misure a livello nazionale che, fra l'altro, garantiscano la compatibilità fra gli Stati membri, nonché punti di emergenza nazionali accessibili;

50. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i servizi, le applicazioni e i dispositivi sanitari elettronici e mobili, compresi il numero di emergenza 112, che deve risultare di facile utilizzo ovunque in Europa, e il sistema di localizzazione avanzata di emergenza AML (Advanced mobile location), siano pienamente accessibili ai pazienti con disabilità e ai rispettivi accompagnatori, e a sfruttare maggiormente le possibilità offerte dalla telemedicina così da migliorare l'accesso e le cure in tale contesto;

51. sottolinea la necessità di aumentare il sostegno e le disposizioni specifiche per le persone con disabilità in contesti umanitari, in particolare per i bambini, e invita la Commissione a definire investimenti e finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità in situazioni di emergenza, compresi i dati disaggregati su sesso ed età;

52. sottolinea che i conflitti in corso e le catastrofi naturali sono anch'essi fattori che contribuiscono al numero crescente di persone con disabilità;

53. sostiene le raccomandazioni degli esperti della CRPD, secondo cui l'UE dovrebbe essere più accessibile e inclusiva per raggiungere un approccio alla disabilità fondato sui diritti umani in situazioni di rischio ed emergenza, anche attraverso l'attuazione del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030; sollecita vivamente l'integrazione dei diritti umani delle persone con disabilità, che sono vittime di una doppia discriminazione, nelle politiche dell'UE in materia di migrazione e rifugiati; sottolinea che tali misure dovrebbero fornire una risposta appropriata alle necessità specifiche delle persone con disabilità e tenere conto dell'esigenza di misure ricettive ragionevoli basate sulle necessità; incoraggia l'ulteriore integrazione delle esigenze delle persone con disabilità nella risposta

umanitaria fornita dagli Stati membri e dall'UE;

54. invita l'UE ad assumere un ruolo guida nella promozione dei diritti delle persone con disabilità nel quadro dell'attuazione del quadro di Sendai e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i paesi partner, le organizzazioni regionali e a livello globale;

55. invita la Commissione ad adottare un piano di attuazione conforme alle conclusioni del Consiglio del febbraio 2015 sulla gestione delle calamità con attenzione alla disabilità e al quadro di Sendai;

56. ribadisce l'importanza delle conclusioni del Consiglio sull'integrazione di una gestione delle catastrofi attenta alla disabilità nel meccanismo di protezione civile dell'UE e negli Stati membri; invita a sensibilizzare le persone con disabilità, fornendo loro informazioni, e i servizi di emergenza e della protezione civile in merito alle iniziative di riduzione del rischio di catastrofi e a fornire sostegno psicologico alle persone con disabilità nella fase di ripristino successiva alle catastrofi;

57. sottolinea l'importanza di fornire un sostegno speciale alle persone con disabilità in situazioni di post-emergenza;

58. riconosce che i membri vulnerabili della società sono oggetto di maggiore emarginazione se hanno una disabilità, ed evidenzia che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero raddoppiare i loro sforzi intesi a garantire il pieno riconoscimento di diritti e servizi per tutte le persone con disabilità, compresi gli apolidi, i senzatetto, i rifugiati e i richiedenti asilo nonché le persone che appartengono a minoranze; sottolinea la necessità di integrare la disabilità nelle politiche dell'UE in materia di migrazione e rifugiati;

59. chiede alla Commissione e al Consiglio, in conformità dell'articolo 11 della CRPD, che nell'avanzare proposte per risolvere il problema dei rifugiati, relative alla dotazione finanziaria o ad altre misure di sostegno, sia prestata particolare attenzione alle persone con disabilità;

60. sottolinea che l'UE dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che tutte le persone con disabilità che siano state private della loro capacità giuridica possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati dell'UE e dalla legislazione dell'UE, tra cui l'accesso alla giustizia, ai beni e ai servizi, al settore bancario, all'occupazione e alla sanità, nonché il diritto di voto e i diritti dei consumatori;

61. riconosce che la CRPD si è dimostrata essere uno strumento importante e positivo per promuovere le riforme legislative e per obbligare gli Stati membri a riesaminare il modo in cui sono percepite le persone con disabilità; esprime

rammarico, tuttavia, per le sfide difficili che le persone con disabilità devono ancora fronteggiare in settori strategici come la giustizia penale e la partecipazione politica; ritiene prioritario garantire a tutte le persone con disabilità un accesso pieno e completo al sistema politico; riconosce che tale accesso non deve limitarsi al semplice accesso fisico per esprimere un voto e dovrebbe comprendere un'ampia gamma di iniziative intese ad aprire il processo democratico a tutti i cittadini; ritiene che ciò debba includere la fornitura di materiale elettorale in lingua dei segni, in braille e in formato di facile lettura, la possibilità di prestare piena assistenza alle persone con disabilità durante le procedure di voto, la promozione del voto per corrispondenza e per delega, ove possibile, e la rimozione delle barriere per i cittadini con disabilità che desiderino presentarsi come candidati alle elezioni, nonché misure per affrontare le norme esistenti riguardanti la capacità giuridica e il loro impatto sulla capacità delle persone di partecipare pienamente al processo democratico; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché le disposizioni delle direttive 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, in particolare la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, siano adeguatamente e pienamente attuate, soprattutto nel caso delle persone con disabilità;

62. deplora fortemente il fatto che molti Stati ancora neghino o limitino, attraverso azioni legali, la capacità giuridica delle persone con difficoltà intellettive; invita gli Stati membri ad affrontare positivamente la questione della capacità giuridica, orientandosi verso l'inclusione volta al sostegno piuttosto che verso l'esclusione automatica;

63. manifesta preoccupazione per le difficoltà che le persone con disabilità tuttora incontrano nell'accesso alla giustizia; ricorda che il diritto di accesso alla giustizia è un diritto fondamentale essenziale, nonché un elemento basilare dello Stato di diritto; invita gli Stati membri ad adottare misure per rendere le procedure completamente accessibili a tali persone e ad adeguarle alle loro esigenze; ritiene che la Commissione debba valutare l'opportunità di includere programmi di formazione specifici sulla CRPD nel programma dell'UE nel settore della giustizia per il 2014-2020; suggerisce che i tribunali dell'UE applichino le proprie norme e istruzioni interne in modo tale da facilitare l'accesso alla giustizia per le persone con disabilità e che anche nell'amministrazione della giustizia si tenga conto delle raccomandazioni generali del comitato CRPD delle Nazioni Unite;

64. riconosce che la Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli

adulti può contribuire, con molteplici ed efficaci modalità, all'attuazione e al sostegno degli obblighi internazionali delle parti della CRPD; si rammarica, a tal proposito, che la Commissione non abbia dato seguito alla risoluzione del Parlamento del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulle implicazioni transfrontaliere della protezione giuridica degli adulti⁽²³⁾ ;

65. pone l'accento sulle violenze, le intimidazioni e gli abusi sessuali a scuola, a casa o negli istituti, di cui sono maggiormente vittime i minori con disabilità; chiede all'UE e agli Stati membri di intervenire in modo più efficace e di contrastare la violenza contro i minori con disabilità attraverso misure specifiche e servizi di sostegno accessibili;

66. chiede alla Commissione di adottare misure efficaci dirette alle famiglie, alle comunità, ai professionisti e alle istituzioni al fine di prevenire la violenza nei confronti dei minori con disabilità; osserva che le scuole svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dell'inclusione sociale e sottolinea la necessità di meccanismi adeguati che consentano l'inclusione nelle scuole tradizionali e assicurino che educatori e insegnanti siano adeguatamente preparati e formati a riconoscere la violenza nei confronti dei bambini con disabilità e a reagire;

67. invita altresì gli Stati membri a garantire che la legge vieti i trattamenti e il ricovero contro la volontà, conformemente alle norme internazionali più recenti;

68. sollecita a garantire il principio della libera circolazione dei cittadini con disabilità all'interno dell'UE attraverso la rimozione di tutte le barriere ancora esistenti;

69. sottolinea che la libertà di movimento dei cittadini europei deve essere garantita anche alle persone con disabilità, e che a tal fine gli Stati membri devono assicurare il reciproco riconoscimento della situazione e dei diritti sociali di tali persone (articolo 18 CRPD);

70. deplora il fatto che il Consiglio non abbia accettato l'inclusione dei documenti relativi alla disabilità nell'ambito di applicazione del regolamento che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea;

71. accoglie con favore il progetto pilota relativo alla tessera europea di disabilità; esprime rammarico per la limitata partecipazione degli Stati membri al progetto relativo alla tessera europea di disabilità, le cui misure pratiche agevolano la mobilità e il reciproco riconoscimento dei diritti dei cittadini con disabilità negli Stati membri;

72. sottolinea che, al fine di salvaguardare il pieno rispetto dei diritti delle persone

con disabilità, è necessario garantire loro la libertà di scegliere come vivere e come utilizzare al meglio il loro potenziale, potenziando ad esempio strumenti quali il ricorso alle persone che prestano assistenza;

73. deplora vivamente le pessime condizioni in cui sono state trovate le persone con disabilità in alcuni Stati membri e invita gli Stati membri a fare tutto il possibile per rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il suo articolo 3, il quale vieta i trattamenti disumani e degradanti;

74. sollecita la Commissione e il Consiglio a rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle persone con disabilità, e a tenerne costantemente conto al momento di riesaminare i regolamenti dell'UE, come quelli relativi ai diritti dei passeggeri nei diversi modi di trasporto (i regolamenti (CE) n. 1107/2006 e (CE) n. 261/2004 sul trasporto aereo, il regolamento (CE) n. 1371/2007 sul trasporto ferroviario, il regolamento (UE) n. 1177/2010 sul trasporto per via navigabile e il regolamento (UE) n. 181/2011 sul trasporto effettuato con autobus), e in fase di elaborazione delle norme, ad esempio per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel contesto dei viaggi multimodali; sottolinea che l'UE si è impegnata a favore di un'Europa senza barriere nel 2010, nell'ambito della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020;

75. invita l'UE a rafforzare il monitoraggio concernente l'attuazione della legislazione sui diritti dei passeggeri e ad armonizzare l'attività degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione, inoltre invita gli Stati membri a intraprendere tutte le misure necessarie in merito all'attuazione della legislazione dell'UE finalizzata a migliorare l'accessibilità ai trasporti a livello locale, regionale e statale nell'ambito dei trasporti e del turismo (ivi inclusi autobus e taxi, il trasporto pubblico urbano, il trasporto ferroviario, aereo, e per vie navigabili, nonché le stazioni, gli aeroporti e i porti) e ad affrontare gli ostacoli frapposti a un'Europa senza barriere, ad esempio attraverso il rafforzamento delle competenze dei pertinenti organismi di applicazione nell'ambito della legislazione sui diritti dei passeggeri allo scopo di assicurare l'equo ed effettivo godimento dei diritti per tutti i passeggeri con disabilità in tutta l'UE, anche per quanto concerne l'accessibilità e la standardizzazione, l'armonizzazione, i requisiti tecnici e gli incentivi per le imprese;

76. invita la Commissione a chiarire le responsabilità di ognuno degli attori coinvolti nell'assistenza a favore delle persone a mobilità ridotta, in particolare per quanto concerne i trasferimenti tra differenti mezzi di trasporto, e a fornire al Parlamento informazioni sulla partecipazione delle associazioni di persone con disabilità e sul loro ruolo nell'attuazione della legislazione sui diritti dei passeggeri;

77. rileva che l'accessibilità senza barriere ai servizi, ai veicoli e alle infrastrutture da trasporto, nonché ai nodi di connessione intermodale, soprattutto nelle zone rurali, è fondamentale per garantire sistemi di mobilità privi di discriminazione intrinseca; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che le persone con disabilità abbiano accesso

ai prodotti e ai servizi e che vengano compiuti ulteriori sforzi per rendere accessibili i servizi, i veicoli e le infrastrutture in materia di trasporti e turismo; rileva che il meccanismo per collegare l'Europa offre la possibilità di finanziare misure nelle aree urbane e misure volte a migliorare l'accessibilità per le persone con qualsiasi tipo di disabilità, che possono coprire fino al 10% dei costi di adattamento;

78. chiede alla Commissione di pubblicare, nella sua relazione annuale sull'attuazione dei fondi TEN-T, i progressi realizzati in merito alle misure e l'importo degli aiuti erogati per l'adattamento delle infrastrutture alle persone con disabilità nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa e di altri tipi di finanziamenti dell'UE; invita inoltre la Commissione a intraprendere iniziative volte a stimolare una maggiore partecipazione ai progetti di adattamento delle infrastrutture alle persone con disabilità, che includa altre sessioni di informazione e divulgazione tra possibili promotori;

79. sottolinea, a tale riguardo, l'importanza delle misure di finanziamento nelle aree urbane, dove sono più frequenti i trasbordi fra i diversi mezzi di trasporto e dove le persone con alcuni tipi di disfunzioni della mobilità incontrano le maggiori difficoltà;

80. sottolinea che i formati costantemente accessibili dovrebbero figurare in cima all'agenda delle politiche relative al mercato della mobilità digitale e dovrebbero facilitare l'accesso a tutte le persone con ogni forma di disabilità, attraverso l'utilizzo di linguaggi, formati e tecnologie accessibili e appropriati ai diversi tipi di disabilità, ivi inclusi le lingue dei segni, il Braille, i sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa e altri mezzi, modi e formati accessibili di comunicazione, di cui una persona può avvalersi liberamente, tra cui formati di facile lettura o pittogrammi, sottotitoli e messaggi di testo personali, per quanto concerne le informazioni di viaggio, le prenotazioni e la biglietteria, che consentano di utilizzare più di un canale sensoriale; sollecita la Commissione ad istituire, per quanto concerne le infrastrutture e i servizi di trasporto, appropriati meccanismi di monitoraggio e controllo atti a garantire che nei servizi di trasporto pubblico di tutti gli Stati membri siano messi a disposizione delle persone con disabilità dispositivi che assicurino l'accessibilità e l'assistenza;

81. sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero poter reperire le informazioni sui servizi multimodali e transfrontalieri che effettuano il trasporto da porta a porta, in modo tale da poter scegliere il servizio più sostenibile, economico o veloce, prenotando e pagando online tali servizi;

82. chiede che vengano messe a disposizione informazioni di viaggio in tempo reale, affinché prima della partenza le persone con disabilità possano ottenere informazioni in merito a disservizi o modalità di viaggio alternative;

83. sottolinea che le persone con disabilità devono poter accedere alle informazioni e alla comunicazione mediante tecnologie e formati appropriati ai diversi tipi di disabilità, ivi inclusi le lingue dei segni, il Braille, i sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa e altri mezzi, modalità e formati accessibili di comunicazione di loro scelta, compresi i formati di facile lettura e i sottotitoli; chiede pertanto alla Commissione di prendere le misure necessarie per attuare la legislazione dell'UE sull'accesso all'informazione e alla comunicazione; esorta il Consiglio ad adottare senza ulteriore indugio la decisione relativa alla conclusione del trattato di Marrakech inteso ad agevolare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, ipovedenti o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa; invita il Consiglio e gli Stati membri ad attuare misure coerenti ed efficaci in conformità con le sue disposizioni;

84. ricorda che l'indipendenza, l'integrazione e l'accesso a un sistema di istruzione e formazione inclusivo, alla vita civica e culturale, ad attività ricreative e allo sport sono diritti garantiti dagli articoli 19, 24 e 30 della CRPD; rammenta che tali diritti sono tutelati dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta la discriminazione fondata sulla disabilità, e dal principio di piena ed effettiva partecipazione, compresa la partecipazione democratica e l'inclusione nella società delle persone con disabilità (articolo 3 della CRPD); chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare le misure volte a garantire l'accesso effettivo e paritario delle persone con disabilità non solo ad ambiti fondamentali quali l'istruzione inclusiva e di qualità, la cultura e lo sport, ma anche ad attività extrascolastiche, come corsi di teatro, di lingue e di arte; invita la Commissione a includere nella strategia Europa 2020 indicatori specifici sulla disabilità nel quadro degli obiettivi di istruzione e formazione;

85. ricorda il progetto di osservazione generale del comitato CRPD delle Nazioni Unite sull'articolo 24 relativo al diritto a un'istruzione inclusiva, che ne descrive in dettaglio il contenuto normativo, gli obblighi degli Stati, il suo rapporto con altre disposizioni della convenzione e la sua attuazione a livello nazionale;

86. rammenta che i programmi rivolti ai giovani dovrebbero accordare un interesse particolare ai giovani con disabilità;

87. osserva che le strategie a favore della gioventù dopo il 2018 dovrebbero integrare le necessità dei giovani con disabilità;

88. rammenta che le persone con disabilità sono spesso escluse dai servizi d'istruzione e formazione o non vi hanno effettivo accesso, trattandosi di settori in cui sono necessari processi educativi personalizzati che tengano conto del livello di disabilità per aiutare le persone con disabilità a realizzare appieno le loro potenzialità sociali, economiche ed educative; sottolinea che andrebbero adottate le misure necessarie per garantire che tutti gli studenti con disabilità possano usufruire della

soluzione ragionevole necessaria a consentire loro di beneficiare del diritto ad un'istruzione inclusiva di qualità; esorta gli Stati membri e le autorità decentrate competenti a livello regionale e locale a potenziare i programmi formativi e le opportunità di sviluppo professionale continuo per tutte le parti interessate coinvolte in contesti formativi non formali e informali, nonché il loro accesso alle infrastrutture TIC per sostenere il lavoro che svolgono con gli studenti con disabilità e combattere il pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità di tipo psicosociale e intellettuale;

89. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure efficaci volte a combattere la segregazione e il rifiuto degli studenti con disabilità nelle scuole e negli ambienti di apprendimento e di fornire loro accesso a soluzioni ragionevoli e il sostegno di cui necessitano, compiendo tutti gli sforzi per agevolarli nel mettere pienamente a frutto il loro potenziale; evidenzia che le pari opportunità possono essere ottenute solo se il diritto a un'istruzione e a una formazione inclusive è accordato a tutti i livelli e tipi di istruzione e formazione, compreso l'apprendimento permanente, e se è garantito il riconoscimento delle qualifiche delle persone con disabilità, in particolare delle qualifiche acquisite grazie ad ambienti di apprendimento con sostegno che consentono alle persone con disabilità di ottenere specificamente le competenze e le capacità necessarie a superare la loro disabilità; richiama l'attenzione sulle carenze tecniche e finanziarie dei programmi formativi speciali, in particolare negli Stati membri colpiti dalla crisi, e chiede alla Commissione di esaminare in che modo è possibile migliorare la situazione;

90. prende atto dei progressi realizzati nella regolamentazione dei programmi di scambio per gli studenti, in particolare il programma Erasmus+, attraverso l'introduzione di un supporto finanziario supplementare per la mobilità di studenti e personale con disabilità, e insiste sulla necessità di continuare a prevedere disposizioni specifiche per tutti gli aspetti del programma; riconosce che, nella pratica, gli studenti disabili devono superare ancora numerosi ostacoli (a livello comportamentale, comunicativo, architettonico, informativo ecc.); chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare il loro impegno a favore della partecipazione delle persone con disabilità ai programmi di scambio dell'UE e di migliorare la visibilità e la trasparenza delle opportunità di mobilità; chiede inoltre alla Commissione di promuovere lo scambio di migliori prassi circa l'accesso ai programmi di scambio per gli studenti e gli insegnanti con disabilità;

91. chiede che, nell'ambito dei sistemi educativi, si eviti di creare ambienti che etichettino i discenti, come la suddivisione in gruppi e livelli, in quanto ciò influisce negativamente sugli studenti con disabilità, specialmente su quelli con difficoltà di apprendimento;

92. esorta la Commissione a includere una componente specifica sulla disabilità nella valutazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, ed esorta gli

Stati membri a portare avanti l'attuazione della direttiva, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità e del loro diritto di conoscere, su un piano di parità con gli altri, le disposizioni e gli strumenti della direttiva, poco noti anche al resto della popolazione, e di avvalersene in modo efficace;

93. evidenzia il forte legame tra disabilità, che interessa oltre il 15% della popolazione dell'Unione, e problemi di salute, accompagnati da difficoltà e persistenti barriere all'accesso che comportano un'erogazione inadeguata o insoddisfacente dei servizi sanitari alle persone con disabilità, anche quando la disabilità è causata da una reazione negativa a un farmaco; osserva che l'impossibilità di accedere a servizi sanitari di qualità si ripercuote negativamente sulla capacità delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e integrarsi, in condizioni di parità con gli altri;

94. osserva con preoccupazione che, tra le persone con disabilità, sono segnalati con frequenza notevolmente maggiore casi di assistenza inadeguata o negata e di maltrattamenti o trattamenti forzati, il che è indice di una carenza di formazione dei professionisti sanitari in merito alle esigenze sanitarie delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a investire nella formazione di professionisti che si occupano della cura e dell'assistenza di persone con disabilità;

95. sottolinea che deve essere ricercato, per tutti gli interventi medici che lo richiedano, il consenso informato delle persone con disabilità, e che devono quindi essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire che dette persone possano accedere alle informazioni pertinenti e comprenderle; evidenzia che tale consenso deve essere fornito personalmente, in via preventiva e con piena cognizione di causa, con l'ausilio di tutti i meccanismi necessari per assicurare il rispetto di tali principi, e che misure analoghe e appropriate devono essere applicate anche riguardo alle persone con disabilità psicosociali;

96. invita la Commissione a integrare approcci orientati alla disabilità nei suoi strumenti e nelle sue politiche sulla salute, così da contribuire a migliori risultati nel settore sanitario a favore delle persone con disabilità negli Stati membri, migliorando la qualità e l'accessibilità fisica, ambientale, sensoriale ed economica, come pure a prevedere, durante lo sviluppo in questo senso di tali strumenti e politiche, consultazioni approfondite con persone con disabilità;

97. ribadisce che i diritti in materia di riproduzione figurano tra le libertà fondamentali garantite dalla dichiarazione di Vienna e dal programma d'azione del 1993 e dalla CRPD e includono il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, il diritto a un'assistenza sanitaria completa in ambito riproduttivo, ivi inclusi i servizi in materia di pianificazione familiare e salute materna, l'educazione e l'informazione, il diritto di fornire il proprio consenso informato a tutte le procedure mediche, inclusi la sterilizzazione e

l'aborto, nonché il diritto di non essere vittime di abusi e sfruttamento sessuali;

98. invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire che tutte le cure e i servizi sanitari prestati alle donne con disabilità, compresi tutti i servizi e le cure legati alla salute riproduttiva e mentale, siano accessibili e si basino sul libero consenso informato della persona interessata;

99. esorta gli Stati membri ad adottare orientamenti volti a garantire che tutti i tipi di educazione, informazione, assistenza sanitaria e servizi nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva siano resi disponibili alle donne e alle ragazze con disabilità in formati accessibili e adatti all'età, ivi inclusi le lingue dei segni, il Braille, i sistemi di comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri e altri mezzi, modi e formati alternativi di comunicazione;

100. ribadisce l'importanza di tenere conto della necessità di fornire un sostegno specializzato, compresa l'assistenza all'infanzia, alle donne e agli uomini con disabilità, come pure alle loro famiglie, al fine di permettere loro di poter godere appieno della maternità e della paternità;

101. sottolinea che i regimi di assicurazione sanitaria non devono operare discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità;

102. esorta la Commissione a elaborare orientamenti a livello dell'UE destinati ai punti di contatto nazionali riguardo all'offerta di informazioni accessibili a tutti i pazienti circa l'assistenza in altri Stati membri, tenendo presente il ruolo particolare svolto dalle associazioni di pazienti;

103. incoraggia la Commissione ad aiutare gli Stati membri e i membri delle Reti europee di riferimento a estendere le risorse e le competenze della rete a forme di disabilità che, seppur non necessariamente rare, richiedono anch'esse un'assistenza sanitaria altamente specializzata offerta da équipe sanitarie pluridisciplinari e una concentrazione di conoscenze e risorse attraverso tale quadro;

104. sottolinea la necessità di rendere i servizi e i prodotti maggiormente accessibili alle persone con disabilità; segnala che l'esistenza di ostacoli economici o legati al rapporto costi/benefici impedisce di migliorare e conseguire tale accessibilità; ritiene che un maggior coinvolgimento delle persone con disabilità nelle fasi di sviluppo dei prodotti e dei servizi sanitari contribuirà a garantirne una maggiore sicurezza e accessibilità;

105. sottolinea che le persone con disabilità fisiche si trovano ad affrontare problemi anche nell'ambito del mercato della mobilità digitale e chiede un accesso agevolato per tutte le persone con disabilità, di qualunque tipo essa sia, attraverso linguaggi, formati e tecnologie accessibili e appropriati ai diversi tipi di disabilità, ivi inclusi le

lingue dei segni, il Braille, i sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa e altri mezzi, modi e formati accessibili di comunicazione di loro scelta, compresi i formati di facile lettura, i sottotitoli e i messaggi di testo personali, in particolare per quanto concerne le informazioni sanitarie, utilizzando più di un canale sensoriale;

106. incoraggia la Commissione ad adoperarsi attivamente per favorire la prevenzione e la promozione della salute, allo scopo di far fronte alle gravi disparità sanitarie e di accesso di cui risentono le persone più vulnerabili con disabilità;

107. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la classificazione delle malattie invalidanti della memoria come disabilità;

108. esorta la Commissione e gli Stati membri a dare opportuno riconoscimento al ruolo fondamentale dei prestatori di assistenza familiare e a garantire anche a loro un accesso adeguato ai servizi sanitari, tenendo conto dell'impatto sulla loro salute e sul loro benessere psicofisici dell'assistenza che prestano alle persone con disabilità;

109. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i diritti e i servizi legati all'occupazione, comprese le soluzioni ragionevoli nell'ambito della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, siano trasferibili e in linea con la libera circolazione delle persone con disabilità, come sancito nei trattati; chiede agli Stati membri di introdurre incentivi per i datori di lavoro e politiche attive del mercato del lavoro per sostenere l'occupazione delle persone con disabilità; riconosce il potenziale sia dell'economia sociale che dell'economia digitale nel fornire occupazione alle persone con disabilità;

110. esprime preoccupazione per l'elevato tasso di disoccupazione tra le persone con disabilità, in particolare le donne disabili, rispetto ad altri gruppi della popolazione nell'Unione europea; invita gli Stati membri a promuovere e garantire un quadro politico che assicuri la partecipazione delle donne con disabilità al mercato del lavoro, anche quelle con disabilità nascoste, malattie croniche o difficoltà di apprendimento;

111. nutre preoccupazioni per il fatto che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione non consideri esplicitamente come forma di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità; chiede alla Commissione di fornire un quadro della situazione riguardo ai tipi di reclami ricevuti e di prendere in considerazione l'eventuale revisione della direttiva;

112. pone l'accento sui vantaggi derivanti dal superare l'ambito d'impiego nelle categorie protette e dal creare le condizioni di occupazione per le persone con disabilità anche nel mercato del lavoro aperto; sottolinea l'importanza della condivisione delle buone prassi tra autorità pubbliche, organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, prestatori di servizi di sostegno, datori di

lavoro esperti e altri soggetti interessati;

113. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente l'occupazione delle persone con disabilità attraverso imprese dell'economia sociale e solidale e ad aiutarle a entrare nel mercato del lavoro; chiede a tale proposito alla Commissione di promuovere ancora di più il nuovo mercato dell'investimento sociale, attraverso strumenti creati nell'ambito dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale, e di informare il Parlamento in merito ai risultati della sua revisione intermedia;

114. ricorda che, per evitare il collocamento in esubero delle persone con disabilità, è fondamentale consentire loro di svolgere il lavoro come da normativa specifica; raccomanda inoltre che siano attuati opportuni controlli e collaborazioni con i centri per l'impiego e con le aziende, al fine di evitare l'emarginazione delle persone con disabilità dal mondo del lavoro e di valorizzare appieno il loro potenziale;

115. sollecita gli Stati membri ad adottare quadri di qualità per i tirocini, nonché a promuovere e sviluppare opportunità di tirocinio e formazione per le persone con disabilità, garantendo nel contempo soluzioni ragionevoli e accessibilità, in modo da assicurare la protezione sociale e agevolare l'inserimento delle persone con disabilità nel mercato del lavoro;

116. invita gli Stati membri ad adottare misure urgenti per prevenire e invertire gli effetti negativi delle misure di austerità sulla protezione sociale delle persone con disabilità;

117. invita gli Stati membri a porre in essere efficaci meccanismi in grado di prevenire o alleviare la povertà, la vulnerabilità e l'esclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con particolare riferimento ai bambini e agli anziani con disabilità, nell'ambito di un pilastro europeo dei diritti sociali;

118. invita gli Stati membri ad astenersi dall'apportare tagli alle prestazioni sociali, ai servizi basati sulla comunità, ai servizi sanitari e ai programmi di formazione e istruzione relativi alla disabilità, in quanto tali misure comprometterebbero la CRPD e aumenterebbero ulteriormente il livello di povertà e l'esclusione sociale;

119. esorta la Commissione e gli Stati membri, sempre ai fini della lotta all'esclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a promuovere, sulla base di regole comuni, misure di contrasto della povertà in cui versano molte famiglie di soggetti svantaggiati, avendo come riferimento indicatori chiari sulla base dei quali modulare gli interventi assistenziali necessari;

120. sottolinea che l'articolo 7 e l'articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni chiedono agli Stati membri e alla

Commissione di garantire che le pari opportunità, la non discriminazione e l'inclusione delle persone con disabilità siano prese in considerazione e promosse nell'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) in generale, e nei programmi operativi in particolare; chiede un approccio integrato per affrontare le necessità specifiche delle persone con disabilità; esorta quindi la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione delle condizionalità generali ex ante sulla non discriminazione e la disabilità; sottolinea che la loro valutazione dovrebbe verificare l'adeguatezza delle misure pianificate nel promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e l'integrazione delle persone con disabilità per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità dei finanziamenti;

121. esorta i responsabili politici a livello locale, regionale, nazionale e unionale a garantire un controllo efficace dell'attuazione delle disposizioni volte alla non discriminazione, nonché l'accessibilità e l'utilizzo dei fondi SIE per sostenere la parità di accesso a tutti i servizi, compreso Internet, per le persone con disabilità, ad eque e sufficienti soluzioni abitative nelle comunità locali in tutte le zone (ad esempio, le aree rurali e scarsamente popolate e le aree urbane), nonché alle istituzioni che si occupano di loro; rileva tuttavia che le politiche sociali e il loro finanziamento restano principalmente di competenza degli Stati membri;

122. esorta la Commissione a monitorare attentamente il rispetto del principio di non discriminazione e della relativa legislazione nel ricorso ai fondi SIE; sottolinea che gli organismi preposti alla promozione dell'inclusione sociale e della non discriminazione, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, devono essere coinvolti nel partenariato durante le fasi di programmazione e attuazione dei programmi operativi, per garantire che si tenga effettivamente conto degli interessi e delle preoccupazioni delle persone con disabilità; sollecita il ricorso ai fondi SIE per rispettare i requisiti minimi in materia di accessibilità, mobilità e alloggi per le persone con disabilità e rileva che ciò comporta un compito importante e impegnativo, soprattutto per le autorità locali e regionali;

123. invita gli Stati membri a impiegare al meglio i fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo e il programma Europa creativa, coinvolgendo quanto più possibile le organizzazioni nazionali, regionali e locali che rappresentano le persone con disabilità; sottolinea inoltre l'importanza di garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità del mercato del lavoro, di programmi di istruzione e formazione nonché delle iniziative Erasmus+, Garanzia per i giovani ed EURES;

124. invita gli Stati membri a diffondere il principio in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici dei fondi SIE possono escludere gli offerenti a motivo del loro mancato impegno in materia di accessibilità a favore delle persone con disabilità;

125. accoglie con favore le condizionalità ex-ante sull'inclusione sociale e la sua

priorità di investimento sul "passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali" nel regolamento recante disposizioni comuni; invita gli Stati membri a impiegare i fondi per la deistituzionalizzazione e come strumento per attuare la CRPD;

126. nutre preoccupazioni per il fatto che i Fondi strutturali e d'investimento europei sono utilizzati impropriamente per promuovere l'inserimento in istituti e invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la loro sorveglianza, in linea con la CRPD e in consultazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità; ritiene che i principi di trasparenza che dovrebbero governare l'intera procedura, dall'assegnazione dei fondi al loro concreto utilizzo;

127. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, tra cui l'impiego dei fondi SIE e di altri fondi pertinenti dell'UE, per sviluppare nelle comunità locali servizi di sostegno di elevata qualità e a costi contenuti a favore di ragazzi e ragazze con disabilità e delle loro famiglie, comprese le persone che necessitano di un sostegno di alta qualità, per favorire la deistituzionalizzazione e prevenire una nuova istituzionalizzazione, nonché per promuovere comunità inclusive e l'accesso a un'istruzione inclusiva di qualità per ragazzi e ragazze con disabilità;

128. ritiene che le istituzioni dell'Unione dovrebbero considerare la possibilità di aprire i flussi di finanziamento esistenti e futuri alle organizzazioni che rappresentano attivamente le persone con disabilità;

129. chiede alla Commissione di continuare ad adoperarsi a favore dell'inclusione delle persone con disabilità sostenendo finanziariamente una vasta gamma di progetti e organizzazioni di base;

130. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coinvolgere attivamente le persone con disabilità nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, in linea con l'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD; esorta inoltre a tenere debitamente conto dei pareri espressi dalle persone con disabilità nell'ambito di tali processi;

131. ribadisce l'importanza di assicurare il rispetto delle eccezioni e delle limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi per le persone con disabilità; prende atto della conclusione del trattato di Marrakech inteso ad agevolare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti o ipovedenti, e ribadisce la propria convinzione che l'Unione abbia la facoltà di concludere detto trattato senza che la ratifica sia subordinata alla revisione del quadro giuridico dell'UE o ai tempi di una decisione della Corte di giustizia; sottolinea altresì, a tale proposito, la necessità che il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri collaborino per garantire la rapida ratifica del trattato di Marrakech;

132. evidenzia che qualsivoglia modifica legislativa nell'ambito del diritto d'autore e diritti connessi dovrebbe fornire alle persone con disabilità l'accesso alle opere e ai servizi protetti da detti diritti in qualsiasi formato; rammenta che la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative in merito alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi, al fine di assicurare che le persone con diverse disabilità abbiano accesso alle opere e ai servizi protetti da detti diritti;

133. insiste sull'importanza dei sistemi digitali per le persone con disabilità, quale strumento che agevola la loro partecipazione a tutti gli aspetti della società, e raccomanda di proseguire gli studi sull'utilizzo di tecnologie assistive nell'ambito dell'istruzione; riconosce che un numero sproporzionato di persone con disabilità non ha una connessione Internet ed è escluso dagli sviluppi digitali e, pertanto, perde informazioni, opportunità e possibilità di acquisire nuove competenze e di accedere a servizi importanti; chiede quindi ai legislatori a livello nazionale e dell'UE di prevedere disposizioni in materia di accessibilità nell'ambito dell'attuazione della normativa sul mercato unico digitale, di integrare il tema dell'accessibilità dei contenuti digitali in tutte le politiche pertinenti, di avviare programmi di formazione per "Campioni digitali" all'interno delle comunità per incoraggiare più persone con disabilità a utilizzare Internet, nonché di adottare le misure necessarie per combattere la criminalità informatica e il bullismo online; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i diritti di proprietà intellettuale non rappresentino un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali e a prendere in considerazione un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore in caso di utilizzi, a beneficio delle persone con disabilità, che siano direttamente legati alla disabilità e di natura non commerciale, nella misura richiesta dalla specifica disabilità; chiede che a tutte le politiche dell'UE sia applicato un approccio trasversale ai diritti umani delle persone con disabilità;

134. rammenta che lo sport è uno strumento estremamente valido nel contesto dell'inclusione sociale, in quanto fornisce opportunità di interazione e di conseguimento di abilità sociali; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare, in virtù dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, programmi specifici volti a rendere le attività sportive e gli eventi sportivi più accessibili alle persone con disabilità; osserva che il pieno accesso alle attività culturali o ricreative è un diritto fondamentale e invita pertanto la Commissione a migliorare l'accessibilità di tali eventi, luoghi, beni e servizi, anche nel campo audiovisivo; plaude alle iniziative intese a fornire alle opere audiovisive e di altro tipo adeguati sottotitoli o audiodescrizioni, in modo da renderle accessibili alle persone con disabilità;

135. è del parere che dovrebbero essere sviluppati strumenti digitali per le persone con disabilità in grado di contribuire all'integrazione degli/delle sportivi/e con disabilità, nonché piattaforme per il lavoro a distanza, l'hot-desking e il co-working; ritiene, inoltre, che l'insegnamento di qualità e le infrastrutture sportive nelle scuole

dovrebbero essere adattati alle esigenze dei bambini con disabilità e che in ogni Stato membro dovrebbe essere istituito un quadro politico strategico nazionale e regionale per l'apprendimento permanente, che contenga misure concrete per lo sviluppo delle competenze delle persone con disabilità;

136. rammenta che il sottoprogramma MEDIA, nel quadro di Europa creativa, dovrebbe accordare particolare attenzione ai progetti che includono il tema della disabilità e che il potere educativo di film e festival in questo ambito dovrebbe essere enfatizzato;

137. sostiene che l'accessibilità è fondamentale per consentire alle persone con disabilità di usufruire pienamente dell'offerta turistica europea;

138. sottolinea che i servizi turistici devono tenere conto delle esigenze particolari delle persone con disabilità, quali la facilità di accesso alle informazioni, alle comunicazioni e alle infrastrutture come stanze, bagni, servizi igienici e altri spazi interni;

139. sostiene che il principio del "turismo per tutti" dovrebbe essere il punto di riferimento per qualsiasi azione legata al turismo a livello nazionale, regionale, locale o europeo; rileva che i prestatori di servizi nel settore turistico dovrebbero prendere in considerazione le esigenze delle persone con disabilità, promuovendo l'adeguamento delle strutture e attività di formazione per il personale;

Obblighi specifici

140. chiede che siano messi a punto indicatori basati sui diritti umani e invita gli Stati membri a fornire dati quantitativi e qualitativi comparabili e disaggregati per genere, sulla base di diversi fattori, tra cui genere, età, status occupazionale e disabilità, per tutte le attività intraprese nell'UE; invita la Commissione a finanziare la ricerca e la raccolta di dati pertinenti, ad esempio sull'accessibilità dei servizi turistici e di assistenza sanitaria, sulla violenza e lo sfruttamento di tutte le persone con qualsiasi tipo di disabilità nella comunità e nelle istituzioni;

141. invita la Commissione ad armonizzare la raccolta di dati sulla disabilità attraverso indagini sociali a livello dell'UE, in conformità dell'articolo 31 della CRPD, al fine di individuare e rendere pubblici gli sviluppi nel settore; sottolinea che tale raccolta di dati dovrebbe servirsi di metodologie che tengano conto di tutte le persone con disabilità, anche quelle con disabilità più gravi e quelle che vivono in istituti; evidenzia, inoltre, che tutti i dati raccolti dovrebbero essere soggetti al rigore delle iniziative in materia di diritti umani e di protezione dei dati, tra cui anche le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta europea dei diritti fondamentali e della direttiva europea sulla protezione dei dati personali; sottolinea che le indagini devono essere quanto più specifiche e mirate possibile, e

che siano seguite da studi e seminari adeguati, che garantiscano interventi opportuni ed efficaci;

142. invita la Commissione a integrare sistematicamente i diritti delle persone con disabilità in tutti i programmi e le politiche di cooperazione internazionale dell'UE;

143. sottolinea l'importanza di raggiungere tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (OSS) legati alla disabilità, in particolare l'obiettivo 4 relativo alla garanzia di un'istruzione inclusiva e paritaria di qualità e alla necessità di aumentare il numero di scuole con accesso a infrastrutture e materiali adeguati per studenti con disabilità, come pure di investire nelle competenze degli insegnanti per un'istruzione e una partecipazione inclusive dei bambini a scuola e nella comunità;

144. evidenzia la promessa di non lasciare indietro nessuno e i riferimenti alle disabilità contenuti negli OSS, specificamente nelle sezioni concernenti l'istruzione, la crescita e l'occupazione, la disuguaglianza e l'accessibilità degli insediamenti umani, nonché per quanto riguarda la raccolta dei dati e il monitoraggio degli OSS, e raccomanda che l'UE assuma la guida nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile che tengono conto della disabilità; sottolinea inoltre i riferimenti al quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi;

145. raccomanda che l'UE assuma un ruolo guida nell'attuazione inclusiva della disabilità dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e stabilisca un piano di lavoro e una revisione intermedia dello stesso al fine di garantire un meccanismo di monitoraggio e di valutazione e di assicurare la responsabilità dell'Unione europea;

146. invita la Commissione a elaborare un piano d'attuazione in materia di obiettivi di sviluppo sostenibile e di riduzione dei rischi di catastrofi in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; sottolinea che un tale piano dovrebbe contribuire in modo sostanziale a definire indicatori nei settori relativi alla disabilità e all'inclusione socioeconomica; sottolinea che la povertà, la protezione sociale, la copertura sanitaria, la violenza contro le donne, la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, l'accesso all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e all'energia, la resilienza alle catastrofi e la registrazione delle nascite meritano particolare attenzione nella definizione degli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

147. sottolinea che tutte le politiche e i programmi dell'UE, sia all'esterno che all'interno, devono rispettare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e stabilire misure specifiche per garantire che tali diritti siano integrati in tutti i settori, compresi le politiche e i programmi umanitari e di sviluppo; invita l'UE, a tal fine, ad adottare una politica armonizzata su uno sviluppo inclusivo della disabilità e a stabilire un approccio sistematico e istituzionalizzato per integrare i diritti delle persone con disabilità nell'insieme delle politiche e dei programmi di cooperazione

internazionale dell'UE;

148. raccomanda che le delegazioni e le agenzie dell'UE mostrino una comprensione sufficiente delle strategie europee sulla disabilità e lavorino in modo inclusivo e accessibile; suggerisce la creazione di un "punto di contatto" per la CRPD nel Servizio europeo per l'azione esterna; chiede di introdurre urgentemente la prospettiva della disabilità in tutti i corsi di formazione sui diritti umani forniti nel quadro delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

149. invita inoltre l'UE a:

- mettere in atto ulteriori progetti di sviluppo specificamente mirati alle persone con disabilità;
- istituire un meccanismo teso a sviluppare capacità e condividere buone prassi tra le varie istituzioni dell'UE nonché tra l'UE e i suoi Stati membri in materia di aiuti umanitari inclusivi e accessibili per le persone con disabilità;
- istituire punti di contatto per le questioni relative alla disabilità in seno alle delegazioni dell'UE, nominando funzionari di collegamento dotati di formazione specifica, della cui competenza e professionalità possano beneficiare le persone disabili;
- affrontare le questioni della disabilità nei dialoghi con i paesi partner nonché sostenere e intrattenere una cooperazione strategica con le ONG dei paesi partner che operano nel settore della disabilità;
- rivedere il quadro finanziario pluriennale (QFP) e il Fondo di sviluppo europeo (FSE) nel contesto della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
- includere un riferimento all'integrazione delle questioni legate alla disabilità nelle politiche dell'UE nell'eventuale nuovo Consenso europeo sullo sviluppo;
- esaminare la possibilità di assegnare i fondi previsti per le politiche e i programmi di cooperazione internazionale dell'UE ai programmi nazionali dedicati alle persone con disabilità;
- garantire cure tempestive, adeguate e complete ai bambini suscettibili di essere a rischio, alla luce dell'importanza di un intervento precoce;

150. accoglie con favore il nuovo obiettivo 12 del piano di azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019; invita la Commissione a garantire che l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità sia sistematicamente evocata nei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; invita il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani a condurre e monitorare i progressi in questo campo, in particolare per quanto concerne gli sforzi di normazione in materia di accessibilità;

151. sostiene l'effettiva integrazione delle persone con disabilità nella società, in particolare nelle comunità locali, e il finanziamento dei servizi per le persone che

vivono in modo indipendente attraverso programmi a titolo degli strumenti di finanziamento dell'azione esterna; invita a ottimizzare l'impiego dei fondi strutturali dell'UE; chiede una valutazione di medio termine degli strumenti di finanziamento esterno per valutare quanto questi abbiano contribuito efficacemente all'inclusione di persone con disabilità nella società e in quale misura gli ostacoli siano stati eliminati e l'accessibilità sia stata promossa; esige inoltre la fine di qualsiasi spesa nei programmi UE che sostenga l'inserimento in istituti o perpetui la segregazione di persone con disabilità; invita a rafforzare e a monitorare la spesa in consultazione con le organizzazioni delle persone con disabilità;

152. raccomanda che tutte le persone impiegate dall'UE per la gestione delle sue frontiere esterne e dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo seguano una formazione specifica pertinente alle necessità delle persone con disabilità, al fine di garantire che i loro bisogni siano soddisfatti;

153. accoglie con favore il ritiro della Commissione dal quadro di sorveglianza indipendente (il quadro dell'UE); si impegna ad individuare la struttura più adeguata per il quadro dell'UE, affinché sia pienamente in linea con la CRPD e i principi di Parigi, ed esorta a rivedere e modificare il codice di condotta adottato dal Consiglio, dagli Stati membri e dalla Commissione, contenente norme interne che riguardano l'attuazione da parte dell'UE della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché la rappresentanza dell'UE nell'ambito della suddetta convenzione, coinvolgendo anche il Parlamento europeo;

154. sottolinea la necessità di realizzare una cooperazione politica rafforzata in tale quadro, comprese le risorse umane e finanziarie per garantire il rispetto degli obblighi e l'attuazione delle raccomandazioni della CRPD;

155. attribuisce la massima importanza all'articolo 33 della CRPD ("Applicazione a livello nazionale e monitoraggio") e alle osservazioni conclusive 76 e 77 del Comitato CRPD delle Nazioni Unite, e pertanto accoglie con favore l'assenso dato da tale Comitato alla presenza del Parlamento europeo nel quadro dell'UE;

156. invita le autorità di bilancio a stanziare le necessarie risorse affinché il quadro dell'UE possa svolgere le proprie funzioni in modo autonomo;

157. evidenzia che la commissione per le petizioni fornisce una protezione attiva dei cittadini europei (persone fisiche o giuridiche) a norma dell'articolo 227 TFUE, per consentire loro di far valere una violazione dei propri diritti dinanzi alle istituzioni europee, nazionali e locali, incluse quelle derivanti dall'applicazione delle politiche europee volte all'attuazione della CRPD, nell'ambito della dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze allegata allo strumento di conclusione del trattato;

158. mette in rilievo che la commissione per le petizioni è riconosciuta come uno

degli strumenti istituzionali dell'Unione (insieme al Mediatore, incaricato della protezione dei cittadini in caso di cattiva amministrazione) in grado di svolgere il ruolo di protezione nel quadro dell'UE, in conformità dei principi relativi al funzionamento delle istituzioni nazionali deputate alla promozione e alla protezione dei diritti umani ("principi di Parigi"), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/134 del 1993;

159. ricorda che, per assolvere il ruolo di protezione, la commissione per le petizioni mette le sue funzioni al servizio del quadro di supervisione indipendente svolgendo indagini preliminari sulle violazioni del diritto dell'UE che attua la CRPD, trasmettendo petizioni ad altre commissioni parlamentari affinché svolgano indagini o assumano le iniziative pertinenti, e compiendo visite in loco per raccogliere informazioni e prendere contatto con le autorità nazionali;

160. ricorda che la commissione per le petizioni riceve ogni anno un notevole numero di petizioni da persone con disabilità, a dimostrazione della realtà delle difficoltà che milioni di persone in tutta Europa incontrano ogni giorno per avere accesso al lavoro e all'occupazione, all'istruzione e ai trasporti o per partecipare alla vita politica, pubblica e culturale; sottolinea l'importanza dell'articolo 29 della CRPD sulla partecipazione senza discriminazione delle persone con disabilità alla vita politica e pubblica;

161. evidenzia che spesso le petizioni che hanno ricevuto maggiore attenzione sono state sostenute da organizzazioni della società civile che rappresentano le persone con disabilità, e vi è quindi la necessità di promuovere e rendere noto il ruolo di protezione e l'efficacia delle petizioni relative alla violazione di tali diritti; elogia il ruolo svolto da queste organizzazioni nel promuovere l'inclusione sociale e un miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;

162. prende atto delle petizioni relative alle irregolarità commesse in alcuni Stati membri in relazione alla sussistenza delle persone con disabilità, che riguardano non solo il mancato pagamento dei sussidi previsti per legge ma anche casi, come quello denunciato nella petizione n. 1062/2014, in cui le autorità avrebbero adottato decisioni amministrative arbitrarie per ridurre le indennità precedentemente concesse, sulla base di dubbie valutazioni mediche che diminuivano il grado di disabilità; chiede alle pertinenti autorità nazionali, regionali e locali di essere più sensibili riguardo alle implicazioni di tali provvedimenti per la vita delle persone interessate e delle loro famiglie, e chiede alla Commissione di monitorare con attenzione le varie politiche e le relative misure in materia di disabilità attuate nei diversi Stati membri;

163. constata che alcuni Stati membri che hanno ratificato la CRPD non hanno ancora istituito o designato gli organismi incaricati dell'attuazione e del monitoraggio della Convenzione, come previsto all'articolo 33; rileva che l'attività

degli organismi già istituiti, in particolare le strutture di monitoraggio di cui all'articolo 33, paragrafo 2, è ostacolata dalla mancanza di risorse finanziarie e umane e dall'assenza di una solida base giuridica per la loro designazione;

164. esorta tutti gli Stati membri a destinare stabilmente alle strutture di monitoraggio istituite a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, risorse finanziarie e umane sufficienti per lo svolgimento delle loro funzioni; ritiene che essi debbano anche garantire l'indipendenza delle strutture di monitoraggio, assicurando che la loro composizione e il loro funzionamento tengano conto dei principi di Parigi relativi al funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani, come richiede l'articolo 33, paragrafo 2, e che a tal fine sarebbe utile istituire una base giuridica formale, che definisca chiaramente il ruolo e le attribuzioni di tali strutture; esorta gli Stati membri che non hanno ancora designato gli organismi di cui all'articolo 33 a provvedere quanto prima in tal senso e a dotare tali organismi delle risorse e del mandato necessari per attuare e monitorare efficacemente gli obblighi che incombono agli Stati stessi in forza della CRPD;

165. sottolinea la necessità di potenziare la rete CRPD per coordinare adeguatamente l'attuazione della Convenzione a livello interno oltre che interistituzionale, coinvolgendo attivamente e consultando attentamente nel contempo le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano nell'ambito delle attività e delle riunioni della rete;

166. esorta tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a creare punti di contatto e sottolinea la necessità di un meccanismo di coordinamento interistituzionale orizzontale che colleghi tutte le direzioni generali e le istituzioni dell'UE; chiede che le modalità di tale collaborazione siano stabilite nell'ambito di una strategia per l'attuazione della CRPD;

167. chiede il rafforzamento del coordinamento interistituzionale fra i meccanismi di attuazione delle diverse istituzioni dell'UE;

Conformità alla Convenzione delle istituzioni dell'UE (in quanto amministrazioni pubbliche)

168. considera importante che la commissione per le petizioni organizzi eventi mirati relativi alle petizioni in materia di disabilità e sottolinea il ruolo rilevante di un dialogo che si avvalga del contributo di molteplici parti interessate, tra cui altre commissioni pertinenti del Parlamento europeo, membri del quadro dell'UE per la CRPD, organizzazioni della società civile che rappresentano le persone con disabilità ed esponenti del mondo accademico;

169. si compiace del fatto che per l'audizione pubblica "Protezione dei diritti delle persone con disabilità dal punto di vista delle petizioni ricevute", organizzata dalla

commissione per le petizioni il 15 ottobre 2015, siano stati rispettati elevati standard di accessibilità, e raccomanda che in futuro tutte le riunioni delle commissioni del Parlamento europeo siano rese accessibili alle persone con disabilità;

170. accoglie con favore l'uso del Braille nella comunicazione con i firmatari e incoraggia tutte le istituzioni dell'UE ad utilizzare la lingua dei segni, formati di facile lettura e il Braille nelle loro comunicazioni con i cittadini, al fine di proseguire e di intensificare gli sforzi volti a far partecipare questi ultimi al lavoro delle istituzioni e al progetto europeo;

171. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a garantire che le opportunità di partecipare ai processi di consultazione pubblica siano chiaramente e ampiamente pubblicizzate tramite comunicazioni accessibili alle persone con disabilità che utilizzano il braille o i formati di facile lettura;

172. invita gli Stati membri e le istituzioni ad assicurare che le possibilità di partecipare ai processi di consultazione siano ampiamente e chiaramente pubblicizzate tramite comunicazioni accessibili, che le informazioni possano essere messe a disposizione anche in altri formati, come il braille o i formati di facile lettura, e che le audizioni e le riunioni pubbliche che vertono sulla discussione delle proposte di legge e delle proposte politiche siano rese pienamente accessibili alle persone con disabilità, comprese quelle che presentano disabilità mentali e difficoltà di apprendimento;

173. sottolinea la necessità di agevolare l'effettiva partecipazione e la libertà di espressione delle persone con disabilità in occasione di eventi pubblici ed incontri ospitati dalle istituzioni od organizzati all'interno dei loro edifici, fornendo sottotitoli e interpretazione nelle lingue dei segni, documenti in braille e in formato di facile lettura;

174. invita il Consiglio superiore delle scuole europee, compresa la Commissione, a garantire un'istruzione inclusiva e di qualità nelle Scuole europee nel rispetto dei requisiti della CRPD per quanto concerne le valutazioni multidisciplinari, l'integrazione dei bambini con disabilità e l'individuazione di soluzioni ragionevoli, assicurando nel contempo la partecipazione inclusiva dei genitori con disabilità;

175. invita le istituzioni a sostenere e a promuovere le attività dell'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva;

176. invita l'UE a rivedere le regole del regime comune di assicurazione malattia, il sistema pensionistico e le misure di sicurezza e di protezione sociale relative alle disabilità, al fine di garantire che le persone con disabilità non siano discriminate e abbiano pari opportunità, riconoscendo, tra l'altro, che le esigenze sanitarie derivanti dalle disabilità sono da considerarsi distinte dalle malattie e promuovendo

l'autonomia nella vita e nel lavoro tramite il rimborso completo del costo aggiuntivo dell'attrezzatura o dei servizi necessari per il lavoro (per esempio stampanti braille, apparecchi acustici, interprete della lingua dei segni, servizi di sottotitolazione ecc.);

177. esorta le istituzioni, le agenzie e gli organismi a garantire che il vigente statuto dei funzionari sia interamente e realmente attuato in conformità della CRPD e che i regolamenti interni e le disposizioni di esecuzione siano sviluppati nel pieno rispetto delle disposizioni della CRPD, nell'ambito di un processo aperto e attento alla disabilità, al fine di dare seguito alle osservazioni conclusive;

178. chiede adeguate soluzioni ragionevoli, basate sulle esigenze e compatibili con la CRPD, per le persone con disabilità – o per le persone aventi familiari a carico con disabilità – che prestano servizio presso le istituzioni europee, prestando particolare attenzione alle necessità dei genitori con disabilità;

179. esorta le istituzioni dell'UE ad adottare politiche globali di assunzione, fidelizzazione e promozione del personale, tra cui misure positive temporanee, al fine di aumentare attivamente e in modo sostanziale il numero di funzionari, di lavoratori e di tirocinanti con disabilità, comprese le disabilità psicosociali e intellettive, in linea con l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

180. raccomanda l'elaborazione di moduli completi di formazione sulla CRPD per il personale, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, prestando particolare attenzione al personale in contatto con il pubblico, alla dirigenza e al personale addetto agli appalti pubblici;

181. esorta le istituzioni dell'UE a rendere accessibili le informazioni pubblicate su Internet e le applicazioni online, comprese le reti Intranet e tutti i documenti essenziali e i contenuti audiovisivi, garantendo anche l'accessibilità fisica dei loro edifici;

182. invita la Commissione a collaborare strettamente con le altre istituzioni, organi e agenzie dell'UE e con gli Stati membri per garantire che alle osservazioni conclusive sia dato seguito in modo coordinato, efficace e sistematico, eventualmente attraverso una strategia per l'attuazione della CRPD;

183. invita l'Unione e gli Stati membri a garantire la consultazione e la partecipazione strutturata e sistematica delle organizzazioni che rappresentano persone con disabilità nell'attuazione delle rispettive osservazioni conclusive;

184. ritiene, in riferimento all'articolo 35 della CRPD, che obbliga gli Stati che hanno firmato la Convenzione a presentare un rapporto iniziale e rapporti successivi sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione, che detti rapporti dovrebbero essere presentati ogni quattro anni ed essere elaborati con la

partecipazione delle organizzazioni che si occupano di disabilità;

o
o o

185. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2) CRPD/C/EU/CO/1.

(3) CRPD/C/EU/Q/1.

(4) A/RES/64/142.

(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(6) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0059.

(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0321.

(9) Testi approvati, P8_TA(2015)0320.

(10) Testi approvati, P8_TA(2015)0286.

)

(11) Testi approvati, P8_TA(2015)0261.

(12) Testi approvati, P8_TA(2015)0208.

)

(13) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 130.

)

(14) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

)

(15) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

)

(16) Corte di giustizia dell'UE, cause riunite C-335/11 e C-337/11 HK Danmark , 11 aprile 2013, punti 29-30; Corte di giustizia dell'UE, causa C-363/12 Z, 18 marzo 2014, punto 73; Corte di giustizia dell'UE, causa C-356/12 Glatzel , 22 maggio 2014, punto 68.

(17) Relazione della FRA: Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Violenza contro minori con disabilità: legislazione, politiche e programmi nell'UE), http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilities_en.pdf

(18) Relazione della FRA "Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE".

) Principali risultati: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

(19) Van Straaten et al. (2015). Self-reported care needs of Dutch homeless people with and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study (Esigenze assistenziali autodichiarate dei senzatetto neerlandesi con e senza sospetta disabilità intellettiva: studio di follow-up di 1,5 anni). In: Health Soc Care Community 1° ottobre 2015. Epub 1° ottobre 2015.

(20) EU-SILC 2012.

)

(21) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.

)

(22) [COM\(2015\)0615](#).

)

(23) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 71.

)

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2016

Avviso legale